

**Cass. civ. Sez. I, 10-05-2007, n. 10705**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente  
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere  
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere  
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere  
Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**sentenza**

sul ricorso proposto da:

I.E., S.M., P.M. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROBERTO SCOTT 62, presso l'avvocato CAMPAGNA SANDRO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE PAZIENZA, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

ASSITALIA S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. MIRABELLO 6, presso l'avvocato TROPIANO GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1811/02 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/05/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2007 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;

udito per il resistente l'Avvocato TROPIANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Svolgimento del processo**

I.E. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma L'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. - chiedendo l'indennizzo spettantegli in forza della polizza assicurativa per la responsabilità civile, incendio e furto relativa alla propria autovettura Mercedes tg. (OMISSIS), rubatagli da ignoti il (OMISSIS).

La società convenuta, costituitasi, eccepiva l'intervenuta prescrizione e nel merito l'infondatezza della pretesa.

Con sentenza del 16 dicembre 1993 - 24 febbraio 1994 il Tribunale rigettava la domanda per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere.

Proposto appello dall' I., con sentenza n. 2856 del 27 settembre 1995 la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia impugnata, condannava l'Assitalia s.p.a. ad indennizzare I.E., secondo gli accordi contrattuali inter partes, del danno da questo subito per effetto del furto ... da quantificarsi in separata sede.

Sulla base delle condizioni generali di assicurazione allegate al contratto, secondo le quali, nell'ipotesi di disaccordo sulla natura, sulla causa, sulle conseguenze e sull'entità del danno la relativa liquidazione avrebbe avuto luogo mediante accordo tra due periti nominati dalle parti o, in difetto, tra tre arbitri scelti, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale, si costituiva il collegio dei periti, il quale definiva la controversia accertando e liquidando in L. 31.500.000 la somma spettante al danneggiato, con la rivalutazione per ritardato pagamento determinata al tasso medio del 4% annuo dal gennaio 1989 e gli interessi legali sul capitale dal 26 gennaio 1989, condannando altresì l'Assitalia s.p.a. al pagamento delle spese del procedimento in favore dei difensori costituiti dell' I., avvocati P.M. e M. S., dichiaratisi antistatari. Avverso tale decisione proponeva impugnazione ai sensi dell'art. 828 c.p.c. l'Assitalia s.p.a. dinanzi alla Corte di Appello di Roma, deducendone sotto vari profili la nullità.

La Corte territoriale disponeva la riunione del processo a quello pendente dinanzi a se a seguito dell'appello proposto dagli avvocati P. e S. e dall' I. avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Roma in data 20 aprile - 6 maggio 1999 che aveva accolto l'opposizione proposta dalla Assitalia s.p.a. al decreto ingiuntivo emesso su ricorso di detti avvocati, in proprio e nell'interesse dell' I., con il quale era stato ingiunto alla società il pagamento della somma complessiva di L. 75.446.361, in forza della sentenza della Corte di Appello n. 2856/95 e della pronuncia arbitrale innanzi richiamate, ed aveva quindi dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo, disponendo altresì la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio concernente la validità di detta decisione arbitrale.

Con sentenza del 25 febbraio - 9 maggio 2002 la Corte di Appello accoglieva l'impugnazione della Assitalia s.p.a. e per l'effetto dichiarava la nullità del lodo e rigettava l'appello proposto dagli avvocati P. e S. e dall' I..

Osservava in motivazione la Corte che l'art. 8 della polizza assicurativa andava interpretato nel senso che le parti avessero inteso riferirsi per la liquidazione dei danni coperti dalla polizza stessa alla fattispecie della perizia contrattuale, e non a quella dell'arbitrato, rituale o irrituale, avendo

pattuito di deferire a terzi, scelti per la loro competenza tecnica, non già la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si erano impegnate ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale. Ritenuto pertanto che detti arbitri avrebbero dovuto limitarsi a determinare il valore di mercato dell'autovettura, con esclusione di ogni attività di indagine circa l'applicabilità e l'interpretazione del contratto, ovvero circa la sua validità ed efficacia, si configurava come assolutamente illegittima l'assunzione da parte degli stessi di una funzione meramente giurisdizionale, tipica dell'arbitrato. Il lodo doveva conseguentemente dichiararsi nullo per violazione del regolamento contrattuale e della clausola compromissoria.

Tale declaratoria valeva a definire anche il procedimento riunito, restando così soppresso il titolo posto a base del giudizio monitorio.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione I. E. e gli avvocati S.M. e P.M. deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso la Assitalia s.p.a..

#### **Motivi della decisione**

Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura: costituisce invero giurisprudenza da tempo consolidata che il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. per il ricorso per cassazione, è garantito dalla apposizione di essa in calce o a margine del ricorso, con il quale costituisce un corpus inscindibile, così da non dar luogo a dubbi sulla volontà della parte di proporre quel mezzo di impugnazione, a nulla rilevando che la formula adottata non faccia specifico riferimento al giudizio di legittimità (v. per tutte Cass. 2006 n. 14281; 2006 n. 5481 ; 2006 n. 2340).

Nella specie la procura non solo risulta apposta a margine del ricorso, così da formarne parte integrante - e ciò è già sufficiente ad integrare il requisito della specificità - ma reca in calce alla formula a stampa una postilla a mano, parimenti sottoscritta dai ricorrenti e per autentica dal difensore, contenente uno specifico riferimento al giudizio di cassazione.

Con il primo motivo di ricorso, denunciando omissione di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 817 c.p.c., si deduce che l' I. aveva preliminarmente eccepito dinanzi alla Corte di Appello l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 817 c.p.c., per non avere mai l'Assitalia s.p.a. contestato nel corso del procedimento arbitrale lo sconfinamento dai limiti del compromesso o comunque dedotto la diversa natura dell'arbitrato, e che tale eccezione, decisiva ai fini della definizione della lite e fondata su una specifica previsione di legge, non è stata in alcun modo presa in esame nella sentenza impugnata.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., si deduce che la pronuncia impugnata ha erroneamente ritenuto che l'art. 8 delle condizioni del contratto di assicurazione prevedesse una perizia contrattuale, avendo le parti demandato agli esperti anche il compito di verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonchè se l'assicurato o il contraente avessero adempiuto agli obblighi relativi alla denuncia del sinistro ed alle riparazioni, inoltre di indagare sulle circostanze, la natura, la causa e le modalità del sinistro, ed ancora di verificare l'entità delle cose assicurate determinandone il valore, infine di procedere alla liquidazione del danno, ossia di risolvere anche controversie di

natura giuridica. Si precisa al riguardo che era insorta la questione se auto sottratta dovesse ritenersi priva di qualsiasi valore commerciale, per essere stata in precedenza coinvolta in un grave incidente stradale, e che al fine della soluzione di tale questione era stata anche espletata una prova per testi.

Con il terzo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 816 c.p.c., si deduce l'errore della sentenza impugnata per aver affermato l'illegittimità dell'assunzione da parte dei periti di una funzione meramente giurisdizionale, tipica appunto dell'arbitrato, atteso che, anche ammesso che le parti avessero effettivamente inteso dar luogo ad una perizia contrattuale, che costituisce una forma di arbitrato irrituale, ben potevano gli arbitri regolare il procedimento nel modo ritenuto più consono per la soluzione della controversia.

Con il quarto motivo, denunciando omissione o insufficienza di motivazione sul rigetto dell'appello relativo alla causa iscritta al n. 1043/2000, si deduce che la sentenza impugnata non si è in alcun modo pronunciata sull'appello con il quale l' I. e gli avvocati P. e S. avevano chiesto che, in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale, si dichiarasse la validità del decreto ingiuntivo opposto e si rimettesse la causa al giudice di primo grado che aveva sospeso il procedimento, per la sua prosecuzione. Si rileva sul punto che con detta sentenza non definitiva si era dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo sia sotto il profilo della carenza della procura alle liti a detti legali da parte dell' I., sia sotto quello del difetto di legitimatio ad causam dei medesimi avvocati e che avverso dette statuizioni, nonché avverso la disposta sospensione del processo, erano stati proposti specifici motivi di impugnazione sui quali la Corte adita aveva il dovere di pronunciare, a prescindere dalla dichiarata nullità del lodo, anche per i riflessi in ordine al regime delle spese processuali.

Preliminare all'esame dei motivi di ricorso è l'accertamento, cui questa Suprema Corte è tenuta di ufficio, della ammissibilità della impugnazione proposta ai sensi dell'art. 828 c.p.c. avverso la decisione arbitrale in oggetto.

Come è noto, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione avverso una sentenza che abbia pronunciato sull'impugnazione di un lodo arbitrale si ponga in discussione la natura dell'arbitrato questa Suprema Corte deve esaminare e valutare direttamente il patto compromissorio integrante la fonte dell'arbitrato medesimo, e non limitarsi al controllo della decisione del giudice di merito: ed invero la relativa qualificazione incide sul problema processuale dell'ammissibilità della impugnazione del lodo per nullità, atteso che il lodo irrituale non è soggetto al regime di impugnazione previsto dagli artt. 827 e ss. c.p.c., ma è suscettibile di impugnativa solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, con riferimento sia alla validità dell'accordo compromissorio che all'attività degli arbitri, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione (v. per tutte Cass. 2002 n. 12714;

2001 n. 10935; 2001 n. 5527; 2001 n. 1191; 2001 n. 562; 2000 n. 13654; 2000 n. 10688; 2000 n. 8937).

Ai sensi dell'art. 8 delle condizioni di polizza i periti erano tenuti a: 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'assicurato od il contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 9 delle c.g.a. ed ai precedenti artt. 4 e 5; 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3) verificare l'esistenza, la qualità e la

quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

Detta clausola precisava altresì che i risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente la indennizzabilità del danno.

Come questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare, i tradizionali criteri di valutazione utilizzati in passato dalla giurisprudenza, che ponevano come fondamentale dato distintivo dell'arbitrato rituale rispetto a quello irrituale la volontà delle parti desumibile dall'intero contesto della pattuizione, ma anche dal comportamento complessivo tenuto nelle trattative, nella formulazione dei quesiti e nello stesso corso del procedimento arbitrale - di affidare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella propria del giudice, e non un mandato a definire la controversia sul piano negoziale, con una decisione riconducibile alla volontà dei mandanti, devono essere sottoposti a revisione a seguito delle innovazioni apportate all'istituto dalla L. n. 25 del 1994, e della conseguente rielaborazione della tematica concernente il lodo rituale offerta dalla nota sentenza a Sezioni Unite n. 527 del 2000 ed in varie pronunce successive.

Ed invero, come è stato affermato nella richiamata decisione, le significative modifiche introdotte dalla novella del 1994 hanno inciso sulla stessa natura della pronuncia degli arbitri, configurata ora come un atto di autonomia privata, compiuto da soggetti il cui potere trova la propria fonte non nello *ius imperii*, ma nell'investitura loro conferita dalle parti, e pertanto non assimilabile ad una pronuncia del giudice. Una volta attribuita agli arbitri una funzione non già sostitutiva della giurisdizione, ma di regolamentazione negoziale degli interessi in conflitto, e qualificato il relativo procedimento come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale, la devoluzione della controversia ad arbitri si configura come rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato in favore di una soluzione sul piano privatistico.

Da tale impostazione consegue non già la soppressione dell'arbitrato irrituale, non investito dalla novella del 1994, ma certamente una decisa attenuazione della distinzione tra questo e l'arbitrato rituale, entrambi ora riconducibili, secondo quanto esposto, all'autonomia negoziale ed alla legittimazione delle parti a derogare alla giurisdizione per ottenere una decisione privata della lite, fondata unicamente sul loro consenso, non più quindi assimilabile ad una pronuncia giurisdizionale e da collocarsi in posizione del tutto autonoma ed alternativa rispetto al giudizio civile. In coerenza con tale mutata prospettiva si è affermato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale non può più imperversare sul rilievo che nel primo le parti tendono ad una decisione sul piano giurisdizionale, per aver affidato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma deve fondarsi sulla circostanza che nell'arbitrato rituale esse intendono ottenere un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza del regime formale di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., mentre in quello irrituale esse si propongono di rimettere all'arbitro la soluzione di controversie insorte o insorgende soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alle stesse parti, le quali si impegnano ad accettare la decisione come espressione della loro volontà (Cass. 2006 n. 24059; 2006 n. 16178; 2002 n. 12714; 2001 n. 5527).

Ravvisato pertanto il dato distintivo dell'arbitrato irrituale, non inciso dalla riforma di cui alla L. n. 25 del 1994, nella sua funzione di regolamentazione negoziale degli interessi contrapposti mediante una composizione amichevole, conciliante o transattiva, o un negozio di accertamento riconducibile alla loro volontà, libero da forme, destinato ad avere effetti esclusivamente negoziali ed impugnabile con le ordinarie azioni dirette a far valere i vizi della volontà, va osservato che nella specie la natura dell'attività da compiere dagli arbitri, la loro reiterata definizione come periti, la mancanza di qualsiasi riferimento al regime formale del procedimento e alla volontà di pervenire ad un lodo suscettibile di exequatur, la prevista non impugnabilità della decisione, come rivolta a ribadire la volontà di comporre definitivamente la vertenza attraverso la pronuncia del collegio, e non come diretta ad indicare una semplice rinuncia all'impugnazione di cui all'art. 828 c.p.c., la espressa previsione di salvezza del caso di errore, violenza o dolo, consentono di delineare un contesto negoziale nel quale l'intento dei contraenti si orientò nel senso dell'arbitrato irrituale.

Nè appare ravvisabile nella clausola in discorso una perizia contrattuale, secondo l'inquadramento offerto dalla sentenza impugnata, atteso che il complesso delle attività demandate ai periti, con particolare riferimento al controllo dell'adempimento da parte dell'assicurato o del contraente degli obblighi previsti nelle condizioni generali di polizza e nelle clausole del contratto, che il collegio era quindi tenuto ad aver presenti nell'espletamento del mandato, induce ad argomentare che ad esso non fosse semplicemente richiesto un accertamento circa l'entità del danno denunciato, ma anche un giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la liquidazione di esso.

E' noto invero che una perizia contrattuale è configurabile nell'ipotesi - peraltro frequente in materia assicurativa - in cui le parti devolvono ad un terzo, o a terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, una constatazione e la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva, e non già o non anche la risoluzione di controversie giuridiche, come quelle relative all'interpretazione, alla validità, all'efficacia ed all'applicabilità del contratto (v. per tutte Cass. 2005 n. 13954; 2005 n. 13436; 2005 n. 10023; 2004 n. 9996).

E tuttavia va rilevato che l'inquadramento del mandato conferito agli arbitri nell'una o nell'altra fattispecie è ininfluenza ai fini della soluzione della questione in esame, atteso che la differenziazione tra i due istituti, che attiene all'oggetto del contrasto da dirimere, non incide sul regime impugnatorio delle relative decisioni, restando nell'un caso e nell'altro la decisione degli arbitri sottratta alla impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c..

Appare pertanto evidente l'errore della sentenza impugnata, che nella ravvisata configurazione di una perizia contrattuale ha proceduto all'esame dell'impugnazione proposta.

Tale sentenza deve essere pertanto sul punto cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, ricorrendo un'ipotesi in cui la causa non poteva essere proposta.

E poichè il venir meno della pronuncia di nullità determina la sopravvivenza del lodo posto a base del decreto ingiuntivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio nella parte in cui ha in via consequenziale rigettato l'appello proposto dagli avvocati P. e S. e dall' I. avverso la sentenza del



Tribunale che aveva dichiarato la nullità di detto decreto ingiuntivo.

Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Roma, procederà all'esame dei motivi di impugnazione di detta sentenza e pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

LA CORTE DI CASSAZIONE pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla decisione concernente la pronuncia arbitrare; cassa la sentenza stessa per la parte concernente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 16 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2007